

Sviluppo Pisa S.r.l. in liquidazione

**Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 sul Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**

Relazione del Revisore unico

(redatta ai sensi degli articoli 2429 del C.C. e 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, relativa al Bilancio di
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020)

All'Assemblea dei Soci **della SVILUPPO PISA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ho svolto le funzioni previste dall'art. 2409 - bis, c.c. La presente relazione contiene la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39", in riferimento al disposto dell'art. 2490 codice civile. La società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico PISAMO - Azienda per la mobilità S.r.l. con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 71, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Pisa 01707050504. Tanto premesso, presento all'assemblea, in adempimento dell'art. 2409-bis c. 1 lett. c) la seguente relazione.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 .

Relazione sul bilancio d'esercizio.

In qualità di revisore unico ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Sviluppo Pisa S.r.l. in liquidazione, bilancio intermedio di liquidazione della Sviluppo Pisa S.r.l. in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A mio giudizio il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore" per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della presente relazione. Sono

indipendente rispetto alla Società oggetto della presente revisione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Senza modificare il mio giudizio, richiamo l'attenzione su quanto specificato in nota integrativa in merito ai seguenti aspetti:

nel corso dell'anno 2020 la società ha saldato le rate di mutuo in scadenza nei tempi stabiliti. Il liquidatore ritiene che la società, stante le attuali dotazioni di liquidità e i connessi ricavi derivanti da canoni di locazione degli immobili, possa essere in grado di far fronte all'integrale rimborso delle rate di mutuo in essere, a condizione di incassare i crediti con regolarità. Richiamiamo infine l'attenzione su quanto esposto nel paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" della Nota integrativa al bilancio, in cui il Liquidatore non evidenzia significative incertezze in termini di continuità aziendale con riferimento all'emergenza epidemiologica c.d. COVID-19. Pertanto il giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di Sviluppo Pisa S.r.l. in liquidazione non si estende a tali dati. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in forma abbreviata poiché il Liquidatore ha applicato le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile. La Società si è avvalsa della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, né tantomeno ha redatto il rendiconto.

Responsabilità del liquidatore per il bilancio intermedio di liquidazione

Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Gli obiettivi sono costituiti dall'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio intermedio di liquidazione.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazione, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai Liquidatori, inclusa la relativa informativa;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio intermedio di liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho infine comunicato al responsabile dell'attività di governance, identificato ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Considerando le risultanze dell'attività svolta il revisore propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dal Liquidatore.

Il revisore unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio consigliata dal Liquidatore in nota integrativa.

Pisa 28 giugno 2021

Dott. Giuseppe Mangano

Revisore Unico



*Il soggetto che sottoscrive il presente documento dichiara che è conforme a quello originale
Tenuto presso la Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa – autorizzazione n.
6187/2001 del 26.01.2001.*